



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DELL' 11 MARZO 2014

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 10 marzo 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.77 del Sig. TOLOMEO Vitaliano (tesserato della Soc.Real Catanzaro 1969)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 106 del 13.2.2014 (squalifica fino al 30/4/3014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante, il quale nega ogni addebito, chiedendo l'annullamento della squalifica o in subordine una riduzione;

rilevato che dal rapporto arbitrale non emergono espressioni offensive nei confronti del direttore di gara, ma solo imprecazioni generiche di natura blasfema, mentre per il resto deve ritenersi accertato il comportamento rilevato dal primo giudice in virtù della forza di prova privilegiata posseduta dal referto arbitrale;

considerato, quindi, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del reclamante e che può essere ridotta;

rilevato che la squalifica inflitta al Sig. Tolomeo Vitaliano era stata prolungata al 30.5.2014 "per avere esercitato l'attività sportiva durante la squalifica" (cfr C.U. 109);

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce di UN MESE la squalifica inflitta al Signor TOLOMEO Vitaliano e quindi fino al 30 APRILE e dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n.78 della Società A.S.D. CAULONIA 2006

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 112 del 27.2.2014 (squalifica del calciatore PAPANDEA Domenico per QUATTRO gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti il reclamo e gli atti ufficiali;

sentito il rappresentante della Società reclamante il quale nega gli addebiti ascritti al calciatore Papandrea Domenico, dovuti ad una valutazione errata dell'arbitro, probabilmente influenzata dalla confusione creatasi per una piccola mischia tra calciatori, e nega che lo stesso abbia sferrato un pugno ad un calciatore avversario, essendosi avvicinato alla mischia solo per dividere, pur ammettendo che, a causa dell'ingiusta espulsione, nell'immediatezza dell'accaduto, il Papandrea è stato vittima di una crisi di nervi, per cui a fine gara si è recato a porgere le dovute scuse all'arbitro, scuse ribadite nel reclamo, per la condotta successiva all'espulsione;

rilevato che deve ritenersi la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo sulla base degli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del calciatore Papandrea e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PAPANDEA Domenico a TRE gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 79 della Società U.S.D. BORGIA 2007

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 13.2.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Albi – Borgia 2007 del 9/2/2014 con il punteggio di 0-3, squalifica dell'allenatore GULLI' Valerio fino al 15 MARZO 2014, squalifica del calciatore ALFIERI Giuseppe per TRE gare effettive, ammenda di € 200,00 e diffida del campo).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti il reclamo e gli atti ufficiali ;
- sentito il rappresentante della Società reclamante che nega ogni addebito di responsabilità ai suoi tesserati e tifosi e, in particolare, contesta la decisione dell'arbitro di sospendere la gara, che sarebbe stata adottata senza compiere alcun tentativo di calmare gli animi;
- rilevato che appaiono incontestabili i fatti ascritti a carico del calciatore Alfieri Giuseppe e del sig.Gulli Valerio, allenatore, come risultanti dagli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata, e che le squalifiche inflitte dal primo giudice ai due tesserati sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
- ritenuto che per quanto riguarda la sospensione della gara e le relative responsabilità appare necessario convocare l'arbitro a chiarimenti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo avverso le squalifiche del calciatore ALFIERI Giuseppe e dell'allenatore GULLI' Valerio;
fissa l'audizione dell'arbitro, sig.Cua Alessandro, per la seduta 31 MARZO 2014, rinviando all'esito ogni altra decisione.

RECLAMO n. 80 della Società U.S. LAUROPOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 13.2.2014 (squalifica del calciatore ZUCCARELLI Giuseppe fino al 13/5/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

- letti il reclamo e gli atti ufficiali ;
- rilevato che la reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica, ridimensionando l'addebito ascritto al calciatore Zuccarelli Giuseppe, e sostenendo che lo stesso a gioco fermo correva verso l'arbitro, lo spintonava e protestava, ma non in modo violento;
- rilevato che dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, risulta che il calciatore dopo aver percorso dieci metri di corsa avrebbe assestato all'arbitro una spinta violenta sulla testa;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 81 del Sig. CANONICO Pasqualino (tesserato Soc. A.S. Fiumefreddo)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 SGS del 21.2.2014 (squalifica fino al 30/7/2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti il reclamo e gli atti ufficiali;
sentito il reclamante;
rilevato che nella seduta odierna - preso atto della gravità dei fatti contestati e della sanzione irrogata in primo grado – si ritiene necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell'arbitro per la seduta del 31 marzo 2014;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del Direttore di gara nella seduta del 31 MARZO 2014.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi